

n. 4 • 2013

## Sommario

- Editoriale  
Parlano i numeri  
di Bernardino Primiani ..... 1
- La segreteria nazionale  
informa  
a cura di Paolo Discenza.. 3
- Approfondimenti  
Firma elettronica avanzata:  
oltre alle regole tecniche  
disposti anche obblighi di  
informazione e trasparenza  
di Giusella Finocchiaro..... 5
- Commenti  
Il costo del personale e le  
indicazioni dell'istituto ITACA  
di Enrico Malossetti..... 9
- Dottrina  
Alcuni profili problematici  
del d.lgs. n. 33 del 2013 in  
tema di trasparenza delle  
pubbliche amministrazioni  
di Marco Catalano..... 11
- Vita associativa ed eventi  
a cura della Redazione... 14



Direttore responsabile  
**Cesare Romano**  
Responsabile di Redazione  
**Gianfilippo Lo Mastro**  
Sede legale  
Via del Carpino, 8  
47822 Santarcangelo di Romagna  
Recapito postale  
Segreteria Unitel  
Via G. Garibaldi, 57  
86100 Campobasso (CB)  
Tel. 0874/686111 - Fax 0874/493958  
Stampa:  
Titanito - R.S.M.

Pubblicazione registrata al Tribunale di  
Rimini al n. 25/90 Registro Stampa  
Periodici  
Il Nuovo Giornale dell'UNITEL viene  
spedito gratuitamente a tutti i Soci.  
Chiunque può abbonarsi provvedendo  
ad un versamento di 60 € sul  
CC postale n. 76149004 intestato a  
UNITEL - Via del Carpino, 8 - 47822  
Santarcangelo di Romagna (RN)  
con la causale: abbonamento a "il  
Nuovo Giornale dell'UNITEL" anno 2013.  
Per informazioni rivolgersi alla sede  
del Giornale

## Editoriale

di Bernardino Primiani (\*)

### Parlano i numeri

**S**i dice che la parola sia un'arma potente e mortifera, ed in parte è vero; ma, con l'appressarsi della fine dell'anno (a proposito: affettuosi auguri di ogni bene a tutta la nostra Comunità), all'atto di inviare il consueto editoriale per il nostro Giornale, ho ritenuto *una tantum* di non utilizzare questo mezzo di comunicazione. Mi limito a riportare l'elenco, peraltro incompleto, di quanto organizzato in 11 mesi del 2013 (il presente numero chiude al 30 novembre, *n.d.r.*), condividendo con Voi un appunto predisposto ad uso interno per l'archivio del Segretario. Riporto pertanto testualmente, scusandomi ancora per eventuali dimenticanze, il mero elenco di quanto messo in cantiere come "attività esterna" nel corso dell'anno (con altri 2 eventi peraltro previsti in dicembre), per ambiti regionali e con l'implicito ringraziamento ai Coordinatori, ai Soci ed a tutti coloro, interni e non ad Unitel, che abbiano a vario titolo collaborato.

#### ABRUZZO

1. Bussi sul Tirino (30 gennaio)  
Il Codice dei Contratti e il regolamento attuativo: aggiornamenti e riflessioni.  
La normativa del cratere sismico.  
L'AVCPass come nuovo sistema di partecipazione alle gare e controllo.
2. L'Aquila (8 febbraio)  
Workshop sulla legge regionale 18 dicembre 2012, n. 62.
3. Montesilvano (7 giugno)  
Forum per la qualifica delle professioni tecniche pubbliche e private. Insieme per rilanciare la crescita.
4. Pineto (25 ottobre)  
I nuovi compiti: il RUP oppure il Dirigente/Responsabile?

#### BASILICATA

1. Satriano di Lucania (12 aprile)  
Stazione unica appaltante, centrale di committenza. Soluzioni diverse per standardizzare gli acquisti e le procedure di appalto nelle PPAA.
2. Tito (19 aprile)  
La legge regionale 25/2012 - Il Piano Casa della Regione Basilicata.
3. San Mauro Forte (27 giugno)

Corso di aggiornamento sul programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione: laboratorio operativo sul Mepa.

#### CALABRIA

1. Cosenza (11 gennaio)  
La gestione del sistema idrico integrato. Buone pratiche e riflessioni per una nuova pianificazione strategica.

#### CAMPANIA

1. Napoli (4 febbraio)  
Il Real Albergo dei Poveri: un bene monumentale simbolo della rinascita del centro storico di Napoli.
2. Napoli (10 aprile)  
Le nuove disposizioni antimafia, implicazione sugli appalti e sub-appalti.
3. Napoli (25 settembre)  
Le novità in materia di appalti pubblici. Verifica e validazione dei progetti.

#### EMILIA ROMAGNA

1. Piacenza (9 ottobre)  
Gli acquisti della P.A. con particolare riferimento agli enti locali tra Consip e Mercato Elettronico della pubblica amministrazione.

#### LAZIO

1. Roma (AVCP) (7 febbraio)  
Banca Dati AVCP per i requisiti di partecipazione alle gare d'appalto: opportunità e criticità.
2. Roma (SCAIS) (15 novembre)  
Per uno sviluppo sostenibile degli impianti sportivi nel XV Municipio dal territorio alla candidatura olimpica. Costituire un punto di cambiamento nella cultura e conoscenza dello sport per la nostra Città e del Municipio Roma XV.
3. Frosinone (29 novembre)  
Le opportunità del rilancio dell'edilizia attraverso le indicazioni del Decreto Fare e del Piano Casa.

#### LOMBARDIA

1. Carugo (29 gennaio)  
La rinnovata disciplina dei titoli abilitativi al-

(\*) Architetto, Presidente Nazionale dell'Unitel.

## Editoriale

la luce delle più recenti disposizioni nazionali e regionali.

2. Brescia (28 febbraio)

Nuove modalità per la gestione e il riutilizzo delle terre e delle rocce da scavo. d.m. 10 agosto 2012, n. 161

3. Como (21 marzo) – Lecco (9 maggio)

Corso di aggiornamento sull'attivazione e regolazione del mercato dei diritti edificatori ai sensi dell'art. 11, comma 4, l.r. 12/2005.

Gli acquisti della P.A. con particolare riferimento agli Enti Locali tra Consip e Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

4. Colico (19 aprile)

La rinnovata disciplina dei titoli abilitativi alla luce delle più recenti disposizioni nazionali e regionali.

5. Erba (9 maggio)

Gli acquisti della P.A. con particolare riferimento agli Enti Locali tra Consip e Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

6. Cremona (14 giugno)

Giornate di studio su "Edilizia e Urbanistica in Lombardia".

7. Brescia (29 settembre)

Giornata di studio su "Gli interventi interferenti con il reticolo idrico minore".

8. Milano Rho (4 ottobre)

Scenari di riforma per gli operatori del settore. Le nuove direttive comunitarie.

9. Como (20 novembre)

Corso di formazione in materia di certificazione energetica degli edifici.

10. Merate (20 novembre)

La realizzazione di opere pubbliche mediante partenariato pubblico privato

### MOLISE

1. Campobasso (29 gennaio)

La centralizzazione degli appalti secondo la normativa in materia di *spending review*. La verifica dei requisiti mediante la Banca Dati dei Contratti Pubblici. Il Responsabile Unico del Procedimento: cumulabilità delle funzioni con il Responsabile del Servizio. Implicazioni e soluzioni.

Verifica dei progetti di Opere Pubbliche ai fini della validazione.

2. Campobasso (1° marzo)

Gli acquisti della P.A. con particolare riferimento agli Enti Locali tra Consip e Mercato Elettronico della pubblica amministrazione.

### PIEMONTE

1. Asti (16 maggio)

La validazione del nuovo regolamento: dal 9 giugno 2011 è cambiato tutto?

### PUGLIA

1. Taviano (8 maggio)

Semplificazioni e complicazioni nell'edilizia e nell'urbanistica. La circolazione dei diritti edificatori e la nuova pianificazione dinamica.

Ambiente, bene comune. Quale tutela?

### TOSCANA

1. Empoli (7 febbraio)

Mercato Elettronico della P.A. – Consip.

Il programma di razionalizzazione della spesa per beni e servizi.

2. Pergine Valdarno (27 febbraio)

Mercato Elettronico della P.A. – Consip. Il programma di razionalizzazione della spesa per beni e servizi.

3. Larciano (18 aprile)

La centralizzazione degli appalti secondo la normativa in tema di *spending review*. la verifica dei requisiti mediante la Banca dati dei Contratti Pubblici.

Il responsabile unico del procedimento: cumulabilità delle funzioni con il responsabile del servizio. Implicazioni e soluzioni.

Verifica dei progetti di Opere Pubbliche ai fini della validazione.

4. Cerreto Guidi (28 giugno)

Novità del Codice dei Contratti in merito alla "Verifica dei progetti di Opere Pubbliche ai fini della validazione".

Novità del Codice dei Contratti con particolare riferimento alla verifica online dei requisiti di partecipazione alle gare a partire dal 1° gennaio 2013 e comunicazione affidamenti alla AVCP entro il 31 gennaio 2014.

Non ritengo vi sia bisogno di altri commenti, ma rinnovo di cuore, anche a nome del direttivo, ai Soci ed ai relativi familiari gli auguri personali e della Associazione per le festività di fine anno e per un grande 2014, ancor più ricco di attività e di armonia fra tutti.



Il convegno di Frosinone del 30 novembre 2013

La segreteria nazionale informa

# Il sito Internet "www.unitel.it"



## UNITEL

Unione Nazionale Italiana dei Tecnici degli Enti Locali

Cerca nel sito | Login | Registrati | Dimensione Testo + x - 02/12/2013 11:35

---

HOME
L'ASSOCIAZIONE
ARTICOLI
CONVEGNI
VITA ASSOCIATIVA
CONTATTI
FOTO E RESOCONTI
UNIVERSITA'

**Risoluzione Agenzia delle Entrate 83/E/2013**



**L'Ape non paga il bollo e l'imposta di registro**

*Agenzia Entrate - Risoluzione 83/E/2013: per l'APE non c'è obbligo di registrazione. Le imposte sono dovute solo in caso di registrazione volontaria.*

Niente bollo né imposta di registro sull'Ape, l'Attestato di prestazione energetica che dal 2013 va allegato obbligatoriamente agli atti di trasferimento a titolo gratuito e ai contratti di vendita e di locazione di immobili. Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate che risponde ai dubbi dei contribuenti sul regime tributario da applicare all'Ape al momento della registrazione dei contratti di affitto.

**Limite del rimborso spese geometra tirocinante**

**QUESITO:** Volendo avviare a praticantato 2 giovani diplomati geometri iscritti all'Albo dei praticanti, ho sottoscritt...



**IL COSTO DEL PERSONALE E LE INDICAZIONI DELL'ISTITUTO ITACA**

**LA POSIZIONE DI UNITEL** Unitel, come espressione dei Tecnici della Pubblica Amministrazione, ha l'obbligo di monitor...



**Teramo, 2/12/2013 - Convegno**

**Il Sistema AVCPASS:** le nuove modalità di verifica dei requisiti nei contratti pubblici

Lunedì 2 dicembre 2013, dall...



**Tesseramento 2014**

Tipo di iscrizione

Socio tecnico dipendente pubblico €50,00 EUR

**Paga adesso**



**NEW Tesseramento 2014**

Per i nuovi tesserati, dopo il pagamento online, è obbligatorio inviare il Modulo di adesione compilato e sottoscritto.

**L'edicola UNITEL**

new release **UNITEL 34** NEWS in collaborazione con **Il Sole 24 ORE** **GIORNALE**

**MAG - JLT**

NUOVA CONVENZIONE ASSICURATIVA PER LA COPERTURA DI RISCHI DEI DIPENDENTI TECNICI DEGLI ENTI PUBBLICI

**VITA ASSOCIATIVA**

**Roma, 28/12/2013 - Convocazione CONGRESSO 2013**

**UNITEL** I Sigg. SOCI UNITEL sono invitati a partecipare al CONGRESSO 2013, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto.

**Roma, 23/11/2013 - Convocazione COMITATO ESECUTIVO**

**UNITEL** Ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, la S.V. è invitata a partecipare alla riunione del COMITATO ESECUTIVO che si terrà il ...

**Cosenza, 22/11/2013 - Assemblea Regionale UNITEL CALABRIA**

Convocazione Assemblea Regionale UNITEL CALABRIA Venerdì 22

**EVENTI E CONVEGNI**

**Erba (CO), 5/12/2013 - Giornata di studio**

Giovedì 5 Dicembre 2013 - ore 9.00 - 13.00  
CENTRO ESPOSITIVO LARIOFIERE - Sala PORRO Viale Resegone - ERBA. Procedure sempl...

**Frosinone, 29/11/2013 - Convegno**

LE OPPORTUNITA' DEL RILANCIO DELL'EDILIZIA ATTRAVERSO LE INDICAZIONI DEL DECRETO FARE E DEL PIANO CASA  
REGISTRAZIONE ONLINE Ven...

**Teramo, 2/12/2013 - Convegno**

**Il Sistema AVCPASS:** le nuove modalità di verifica dei requisiti nei contratti pubblici Lunedì 2 dicembre 2013, dalle ore 9:30...



**Merate (LC), 20/11/2013 - Workshop**

La realizzazione di opere

**LEGGI D'ITALIA** | Enti Locali  
Gruppo Walters Kluwer

**OPEN BIM™**

**PERFORMANCE**

## La segreteria nazionale informa



UNIONE NAZIONALE ITALIANA TECNICI ENTI LOCALI

c.f. 96151210588 – p.iva 02307700407

(iscritta nel registro prefettizio di Rimini delle persone giuridiche al n. 162 del 20.10.2005)

[www.unitel.it](http://www.unitel.it)

# ATTO DI ADESIONE 2014

QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2014: € 50,00 (€ 100 per i liberi professionisti tecnici)

**(COMPILARE INTEGRALMENTE IN STAMPATELLO BEN LEGGIBILE)**

Nei riquadri, con bordo in grassetto, appone un segno x corrispondente all'informazione esatta oppure compilare solamente un riquadro in relazione alla situazione ricorrente.

Il sottoscritto

COGNOME				ING.	ARCH.	GEOM.	altro ?	NOME			
LUOGO DI NASCITA					PROV. DI			DATA DI NASCITA			
COMUNE DI ABITAZIONE								C.A.P.			
VIA DI ABITAZIONE						N.		PROVINCIA DI ABITAZIONE			
N. TEL. ABITAZIONE		N. FAX ABITAZIONE			N. CELLULARE			E-mail ABITAZIONE			

N.B. i liberi professionisti tecnici non devono compilare la parte sottostante.

DIPENDENTE DEL COMUNE DI						FULL-TIME	PART-TIME
VIA					N.	C.A.P.	
PROVINCIA DI				REGIONE			

INQUADRATO NELLA CATEGORIA:

B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4	C5	D1	D2	D3	D4	D5	D6	Dirigenza
N. TEL. CENTRALINO				N. TEL. DIRETTO PERSONALE U.T.C.						N. FAX U.T.C.						
E-mail COMUNE								Sito web COMUNE								

condividendo gli scopi e le finalità dello statuto

### CHIEDE

di aderire all'UNITEL (Unione Nazionale Italiana Tecnici Enti Locali). Dichiara di obbligarsi all'osservanza dello Statuto associativo, dei regolamenti e delle deliberazioni degli organi sociali. Dichiara, altresì, di avere versato la relativa quota associativa per l'anno 2014 a mezzo **(barrare la casella corrispondente)**

<input type="checkbox"/> versamento	<input type="checkbox"/> bonifico bancario	<input type="checkbox"/> PAYPAL	<input type="checkbox"/> delega bancaria
-------------------------------------	--	---------------------------------	--

### AUTORIZZA

l'UNITEL, con la presente, ad utilizzare i propri dati personali nell'ambito delle attività associative nel rispetto di quanto disposto dal d.lgs. 30.06.2003, n. 196.

Data, .....

IN FEDE

.....  
(firma per esteso e ben leggibile)

**Versamento di € 50,00 da effettuare sul c.c.p. N. 76149004 intestato a  
UNITEL - Via del Carpino n. 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN)**

specificando sul bollettino: RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA 2014 - NUOVO SOCIO 2014

oppure mediante bonifico bancario IBAN: IT34 R 05156 12600 CC 00000 13423 - o sistema PAY PAL dal sito UNITEL

restituire il presente ATTO, unitamente all'attestazione di versamento, al seguente indirizzo:

**Segreteria UNITEL - Via G. Garibaldi, 57 - 86100 Campobasso - Fax 0874 / 49.39.58**

INFO: [info@unitel.it](mailto:info@unitel.it) - [segreteria@unitel.it](mailto:segreteria@unitel.it) - Tel. 0874 / 68.61.11 - Mob. 392 / 95.42.830



# FIRMA ELETTRONICA AVANZATA: OLTRE ALLE REGOLE TECNICHE DISPOSTI ANCHE OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E TRASPARENZA

di Giusella Finocchiaro – da *Unitel News 24 n. 72* – *Il Sole 24 Ore*

*Il recente d.P.C.M. del 22 febbraio 2013, "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71", aggiunge un importante tassello al quadro normativo italiano sul documento informatico e costituisce un passo importante verso la dematerializzazione.*

*Il decreto in esame detta nuove regole tecniche concernenti le firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ma l'attesa per la pubblicazione del decreto era soprattutto concentrata sulle regole tecniche concernenti la firma elettronica avanzata.*

Secondo l'articolo 1, lettera *q-bis*), del codice dell'amministrazione digitale la firma elettronica avanzata è «un insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico che consentono l'identificazione del firmatario del documento

e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati».

Si tratta di una definizione tecnologicamente neutra che quindi non fa riferimento alla tecnologia utilizzata.

La firma elettronica avanzata oggi più diffusa, che maggiormente attira l'interesse del mercato, è la firma su tablet, o firma grafometrica, apposta su un particolare tablet con una speciale *pen drive* e idonea a memorizzare alcune caratteristiche biometriche: velocità della firma, pressione, accelerazione ecc.

Questa tipologia di firma elettronica riscuote oggi un notevole interesse perché viene avvertita come un gesto naturale da parte del firmatario, che altro non fa che replicare il consueto gesto della sottoscrizione. È stata applicata con grande successo nel settore bancario, che per primo

ha cominciato a sperimentare. Ma può ugualmente essere applicata nel commercio elettronico, in sanità, nella pubblica amministrazione, da parte dei professionisti, e in generale in ogni settore.

Ma anche altre tecnologie possono infatti essere adottate: ad esempio, le firme tramite *Otp (One time password)*. Occorre sottolineare che detta firma non è qualificabile come firma elettronica avanzata solo sulla base della tecnologia utilizzata, ma anche sulla base del soddisfacimento di condizioni che sono relative alle fasi precedenti e successive all'apposizione della firma. La firma elettronica avanzata, in altri termini, non è un prodotto, ma un processo.

## **Il percorso normativo**

Com'è ormai noto, l'Italia è stata il primo Paese europeo a dotarsi di una normativa organica sul documento informatico, normativa che è stata varie volte modificata.

Il percorso è stato intrapreso nel 1997 ed è stato lungo e complesso. Il quadro norma-

## Approfondimenti

tivo generale è oggi nel codice dell'amministrazione digitale, modificato più volte. Le ultime modifiche apportate con il d.lgs. n. 235/2010 e poi con il d.lgs. n. 179/2012 hanno comportato l'introduzione della firma elettronica avanzata.

La normativa italiana nel 1997 nasce per consentire la comunicazione telematica nell'ambito della P.A. ed è fin dall'origine generale e applicabile anche ai rapporti fra privati, ma il progetto che la muove è la cosiddetta Rupa (Rete unitaria per la pubblica amministrazione).

La direttiva europea n. 1999/93/Ce sulle firme elettroniche, intervenuta nel 1999, persegue, invece, un diverso obiettivo: stimolare la crescita del commercio elettronico, creando fiducia da parte degli utenti nelle nuove modalità di trasmissione. La firma elettronica, consentendo di raggiungere una ragionevole certezza sull'identità del contraente, contribuisce a rafforzare la fiducia degli utenti nell'utilizzo delle tecnologie informatiche. Nel commercio fra privati, la normativa in materia di firme elettroniche non nasce solo per soddisfare esigenze tecnico-giuridiche di forma o di prova, ma soprattutto per creare fiducia nel commercio elettronico.

I due diversi approcci normativi, quello italiano originariamente basato sulla firma digitale, e quello europeo, sulle firme elettroniche, convivono oggi nel codice dell'amministrazione digitale.

Come si è detto, l'Italia è stata fra i primi Paesi a dotarsi di una compiuta disciplina nor-

mativa in una materia completamente nuova, nella quale è assai difficile trovare la corrispondenza che il legislatore cerca fra il dettato del codice civile e le nuove tecnologie.

La difficoltà di affrontare il problema è testimoniata con grande evidenza dalla rapida successione di testi normativi in materia. In particolare, in Italia, contrariamente a quanto di solito accade, il legislatore non ha atteso che i fenomeni si siano consolidati per disciplinarli, ma invece ha cercato di anticipare il fenomeno da normare, utilizzando l'emanezione di norme come volano per stimolare la diffusione delle nuove tecnologie.

### **Il valore giuridico dei documenti sottoscritti con la firma elettronica avanzata**

Sotto il profilo probatorio, il documento cui è apposta una firma elettronica è, secondo quanto dispone l'articolo 21, comma 1 del Cad, liberamente valutabile dal giudice, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immutabilità. Come si è avuto modo di illustrare precedentemente, esistono tante tipologie di firma elettronica e ben si comprende, dunque, che la valutazione dell'efficacia probatoria dei documenti cui la firma elettronica è apposta sia rimessa, caso per caso, al giudice che ne valuterà le caratteristiche oggettive in concreto. I requisiti di qualità e sicurezza vanno riferiti al sistema informatico e i requisiti di integrità e immutabilità al documen-

to informatico. Occorre, quindi, ribadire che le caratteristiche tecnologiche degli strumenti utilizzati e le caratteristiche organizzative del processo adottato determinano l'efficacia probatoria del documento informatico con firma elettronica così creato. Sotto il profilo probatorio, il documento cui è apposta una firma elettronica avanzata, secondo quanto dispone l'articolo 21, comma 2, del Cad «formato nel rispetto delle regole tecniche (...) che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immutabilità del documento, ha l'efficacia prevista dall'art. 2702 del codice civile».

Da qui si evince l'importanza delle regole tecniche. Oltre a ciò, occorre segnalare, che il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 21, modificato dall'articolo 9 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dispone che «l'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria». Conseguentemente, la presunzione di legge, vincibile da prova contraria, secondo cui l'utilizzo del dispositivo di firma è riconducibile al titolare, si applica solo nel caso di firma elettronica qualificata e di firma digitale, ben potendo una firma elettronica avanzata non essere basata su un dispositivo di firma.

Per quanto riguarda il profilo dell'idoneità dell'atto sottoscritto con firma elettronica avanza-

## Approfondimenti

ta a soddisfare il requisito della forma scritta, la norma di riferimento è l'articolo 21, comma 2-bis, del Cad, come recentemente modificato dal già citato articolo 9 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179. La norma prevede, che «(...) le scritture private di cui all'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12 del codice civile, se fatte con documento informatico, sono sottoscritte, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata o con firma digitale. Gli atti di cui all'articolo 1350, n. 13 del codice civile soddisfano comunque il requisito della forma scritta se sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale». La norma, così come riformulata a seguito del recente intervento del legislatore, non lascia adito a dubbi interpretativi. I contratti enucleati dal n. 1 al n. 12 dell'articolo 1350 del codice civile, ossia i contratti aventi come oggetto diretto o mediato beni immobili e rispetto ai quali il requisito della forma scritta è richiesto ai fini della validità dell'atto, se conclusi con modalità informatiche, devono essere sottoscritti, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata o digitale.

Gli atti richiamati dal n. 13 dell'articolo 1350 attraverso la formula di rinvio «gli altri atti specialmente indicati dalla legge», ossia gli atti giuridici rispetto a cui leggi diverse dal codice civile richiedono quale condizione per la loro validità la forma scritta, se conclusi con modalità informatiche, possono essere sottoscritti indifferentemente con firma elettronica avanzata, qualificata o

digitale. La norma è di immediata rilevanza in ambito bancario, considerato che l'articolo 117 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" (di seguito denominato più semplicemente Tub), legge speciale inquadrabile nella formula di rinvio di cui al citato n. 13 dell'articolo 1350 del codice civile, prescrive per i contratti bancari la forma scritta *ad substantiam*.

### Regole tecniche

Nel d.P.C.M. in esame il titolo V è interamente dedicato alle soluzioni di firma elettronica avanzata. Si dispone che la realizzazione di soluzioni di firma elettronica è libera e non necessita di autorizzazione preventiva. L'articolo 56, comma 1, dispone, inoltre, che «le soluzioni di firma elettronica avanzata devono garantire:

- a) l'identificazione del firmatario del documento;
- b) la connessione univoca della firma al firmatario;
- c) il controllo esclusivo del firmatario del sistema di generazione della firma, ivi inclusi i dati biometrici eventualmente utilizzati per la generazione della firma;
- d) la possibilità di verificare che il documento informatico sottoscritto non abbia subito modifiche dopo l'apposizione della firma;
- e) la possibilità per il firmatario di ottenere evidenza di quanto sottoscritto;
- f) l'individuazione del soggetto che ha erogato la soluzione di firma elettronica avanzata;
- g) l'assenza di qualunque ele-

mento nell'oggetto della sottoscrizione atto a modificarne gli atti, fatti o dati nello stesso rappresentati;

h) la connessione univoca della firma al documento sottoscritto».

Le condizioni previste dall'articolo 56, comma 1 devono essere integrate da quelle elencate dal successivo articolo 57, secondo cui i soggetti erogatori di soluzioni di firma elettronica avanzata devono:

«a) identificare in modo certo l'utente tramite un valido documento di riconoscimento, informarlo in merito agli esatti termini e condizioni relative all'uso del servizio, compresa ogni eventuale limitazione dell'uso, subordinare l'attivazione del servizio alla sottoscrizione di una dichiarazione di accettazione delle condizioni del servizio da parte dell'utente;

b) conservare per almeno venti anni copia del documento di riconoscimento e la dichiarazione di cui alla lettera a) e ogni altra informazione atta a dimostrare l'ottemperanza a quanto previsto all'articolo 56, comma 1, garantendone la disponibilità, integrità, leggibilità e autenticità;

c) fornire liberamente e gratuitamente copia della dichiarazione e le informazioni di cui alla lettera b) al firmatario, su richiesta di questo;

d) rendere note le modalità con cui effettuare la richiesta di cui al punto c), pubblicandole anche sul proprio sito internet;

e) rendere note le caratteristiche del sistema realizzato atte a garantire quanto prescritto dall'articolo 56, comma 1;

## Approfondimenti

f) specificare le caratteristiche delle tecnologie utilizzate e come queste consentono di ottemperare a quanto prescritto; g) pubblicare le caratteristiche di cui alle lettere e) ed f) sul proprio sito internet;

h) assicurare, ove possibile, la disponibilità di un servizio di revoca del consenso all'utilizzo della soluzione di firma elettronica avanzata e un servizio di assistenza».

Il comma 2 dell'articolo 56 dispone che: «la firma elettronica avanzata generata in violazione di quanto disposto da una o più disposizioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), g), i del comma 1 non soddisfa i requisiti richiesti dagli articoli 20, comma 1-bis e 21, comma 2 del Cad».

Dunque, nel caso di mancato rispetto di detti requisiti la firma

elettronica avanzata non potrà essere qualificata come tale.

Oltre a ciò, si prospettano nelle regole tecniche obblighi di informazione e di trasparenza, obblighi relativi alla sottoscrizione delle condizioni di adesione al servizio da parte del cliente firmatario, obblighi di conservazione dei documenti identificativi del cliente firmatario, obblighi di assicurazione dei rischi.

Ma oltre a quanto disposto dalle regole tecniche, occorre ricordare che altri adempimenti sono richiesti da altre disposizioni, e in particolar modo dalle norme in materia di protezione dei dati personali.

### **Le soluzioni alternative ma equivalenti**

L'invio tramite posta elettronica certificata effettuato richieden-

do la ricevuta completa sostituisce, nei confronti della pubblica amministrazione, la firma elettronica avanzata. L'utilizzo della Carta d'identità elettronica, della Carta nazionale dei servizi, del documento d'identità dei pubblici dipendenti (Mod. ATe), del passaporto elettronico e degli altri strumenti a essi conformi sostituisce, nei confronti della pubblica amministrazione, la firma elettronica avanzata. I certificatori accreditati che emettono certificati per gli strumenti rendono disponibili strumenti di verifica della firma.

Per favorire la realizzazione di soluzioni di firma elettronica avanzata, l'Agenzia elabora Linee guida sulla base delle quali realizzare soluzioni di firma elettronica avanzata conformi alle presenti regole tecniche.



# IL COSTO DEL PERSONALE E LE INDICAZIONI DELL'ISTITUTO ITACA

dell'arch. Enrico Malossetti – U.T.C. di Ascoli Piceno

## **Premessa del Presidente di Unitel**

*Il lucido e tecnico contributo che sotto riportiamo, a cura del Collega Malossetti, commentando la modifica dell'art. 82 del Codice dei contratti (controllo del costo della mano d'opera), risulta emblematico del farraginoso sistema di problem solving all'italiana rispetto alle esigenze di crescita civile.*

*Ciò che come tecnici ci preme sottolineare è che, a fronte del dato che siamo personalmente investiti dell'effettivo start up di qualsivoglia norma, logica od esoterica che sia, il livello decisionale non riesce a coniugare al meglio gli scopi con la praticabilità e, soprattutto, con le esigenze di pragmatismo e sburocratizzazione.*

*È ovvio che parlando di protezione del lavoratore dal rischio di pagamenti sotto standard, e comunque di tutele, tutti noi anteponiamo la salvaguardia del rapporto di lavoro anche a dispetto di maggiori aggravii per le nostre già oberate scrivanie. Quello che lascia perplessi è tuttavia, come denunciato da*

*anni nei nostri congressi, la costruzione in vitro delle risposte che dovrebbero garantire efficacia sul campo.*

*Guardando universi paralleli, negli ultimi 3 anni abbiamo assistito alla semplificazione delle procedure edilizie (e si è passati da un procedimento a sei diverse casistiche, con i Comuni che ancora emanano circolari esplicative con interpretazioni opposte da territorio a territorio), al nuovo sistema di valutazione delle performance lavorative (c.d. Decreto Brunetta) che, se applicato pedissequamente, obbligherebbe gli Enti ad impiegare la metà delle risorse umane nella gestione dei processi prefigurati.*

*Potremmo aggiungere l'anticorruzione, che invece di lavorare sull'etica della persona, e sulla cultura della legalità, trasforma tutto astrattamente in procedure, cioè carta e prestampati, così come la "saga" del DURC, che occupa ormai tomi di diritto amministrativo e del lavoro.*

*Se la riforma Bassanini (che evidentemente qualcosa di diabolico sottende) ha inteso*

*esaltare la figura del Dirigente, con onori economici e poteri diretti, non si capisce perché poi non possa essere la stessa figura, che di fatto per motivi esponenziali ha il polso di quel che accade nella propria unità, a gestire a viso aperto situazioni di verifica e controllo, atteso che poi la Legge sforna in continuazione norme e garanzie che rendono anonimo e procedurale ciò che potrebbe essere diretto e referenziato.*

*Constatiamo che, se certo siamo figli di un sistema giuridico diverso da quello anglo-sassone, sembra che crisi economica, flop applicativi, lievitazione dei costi, non scalfiscano assolutamente la filosofia di costruzione delle risposte, che spesso appaiono più compiaciute della eleganza formale che della portata per il Cittadino (fatto sempre salvo che in caso di criticità è sempre l'uomo posto front-line a pagare, Rup, apicale o comandato che sia..)!*

*(Sul sito associativo è pubblicata la premessa completa)*

## Commenti

Non convince il reiterato tentativo dell'Istituto ITACA di offrire alle stazioni appaltanti utili indicazioni per la corretta applicazione del nuovo comma 3-bis dell'art. 82 del Codice degli appalti.

Il documento viene proposto come guida, per risolvere l'attuale "situazione emergenziale" venutasi a creare a causa della rinnovata volontà del legislatore di contrastare fenomeni di lavoro irregolare, attraverso una disposizione legislativa volta a sottrarre dal confronto concorrenziale il costo per il personale.

Nonostante il meritevole proposito, le soluzioni prospettate risultano ovviamente inadeguate, poiché volte a definire *ex ante* fatti che, per varie ragioni, possono determinarsi solo *ex post*.

Già in occasione del d.l. 70/2011, l'autorità di vigilanza correttamente osservò che "il tempo di impiego del personale dipende dalla natura della prestazione e dalla organizzazione dell'impresa. L'esecuzione di una stessa prestazione, quindi, può comportare fra due imprese la necessità di impiegare manodopera per un tempo diverso a causa di una differente organizzazione produttiva e/o di una diversa attrezzatura impiegata. Tali questioni conducono a riflettere sulla applicabilità concreta della disposizione ...*omissis*".

Pur operando con scrupolosità nell'analisi dei costi per il personale, il risultato è obiettivamente indeterminabile poiché

esso dipende da fattori che possono essere conosciuti solo a prestazione avvenuta, in ragione della effettiva produttività aziendale e del tipo di contrattazione lavorativa utilizzata.

La dimostrazione di ciò la si ritrova, paradossalmente, nelle stesse soluzioni prospettate dall'Istituto ITACA, allorquando indica come la definizione delle spese per il personale, nella fase progettuale, possa compiersi indistintamente in modo "analitico o parametrico".

In realtà, però, i due metodi portano ad ottenere risultati fondamentalmente differenti e quindi non è sostenibile alcuna similarità.

Nello specifico, il metodo parametrico si fonda su basi ipotetiche, utili per delle valutazioni di massima, ma del tutto inadeguate a perseguire gli obiettivi prefissati dal legislatore.

Infatti, giungere ad una specifica valutazione economica attraverso parametri standardizzati, può comportare la sottovalutazione dei costi per il personale, con ovvie conseguenze.

In genere, il metodo è utilizzato per valutazioni di massima ed in alcun modo può raggiungere i livelli di accuratezza richiesti dalla disposizione.

Per quanto riguarda il criterio analitico, va osservato che, effettuare delle stime basandosi sull'"incidenza del costo della manodopera" desunta dai prezzi ufficiali, non assicura comunque il raggiungimento di un risultato attendibile, anche se presenta dei caratteri di maggior accuratezza rispetto al metodo precedente.

Infatti, tale sistema analitico parte, pur sempre, da incidenze standardizzate, anche se riferite alla singola voce di elenco prezzi, e quindi presenta le stesse criticità del metodo parametrico.

Inoltre l'"incidenza del costo della manodopera", di ogni singola voce di elenco prezzi, è cosa ben diversa dal "costo del personale", imposto dalla normativa, che comprende infatti anche il costo del personale tecnico ed amministrativo dell'impresa.

Criticità che emergono in maniera ancor più evidente nella fase esecutiva dei lavori, ove "è necessario tenere conto dell'impatto del nuovo comma 3-bis"; dette criticità dovranno risolversi, secondo l'Istituto ITACA, attraverso puntuali ed autonome disposizioni riportate "nel bando e nel contratto" che sicuramente avranno, però, come unico risultato l'aumento del contenzioso.

Inoltre in tale fase rimane irrisolto il problema del controllo e dell'esatta contabilizzazione della prestazione fornita al fine di verificare la rispondenza con le previsioni contrattuali.

In buona sostanza l'efficacia della norma dipende dalla esatta valutazione di un dato: il "costo del personale", che non può ora definirsi con precisione.

È invece condivisibile l'auspicio che nel breve periodo giungano "le indicazioni interpretative da parte dei Ministeri competenti e di altre fonti" evitando così il proliferare di empiriche metodologie di calcolo.

# ALCUNI PROFILI PROBLEMATICI DEL D.LGS. N. 33 DEL 2013 IN TEMA DI TRASPARENZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

del dott. Marco Catalano – *Giudice contabile*

## **Introduzione**

Il decreto legislativo n. 33 del 2013, adottato sulla base della delega contenuta nel comma 35 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2012, ha dettato nuove e compiute norme in tema di trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

Si può dire che dopo la legge anticorruzione il cerchio si è chiuso, riconoscendosi alla lotta alla corruzione e alla trasparenza il rango di due facce della stesa medaglia.

Se la corruzione è il tarlo da eliminare all'interno della amministrazione, una ampia ed efficace trasparenza è il modo migliore di arginare il fenomeno, e in questo modo la comunità amministrata potrà rendersi conto in prima persona dei servizi offerti e valutare le *performance* dei propri amministratori.

Mentre in uno Stato liberale il segreto e la riservatezza erano il perno su cui ruotava la attività amministrativa e la trasparenza era l'eccezione, nello Stato democratico di diritto è esattamente il contrario: prima viene la trasparenza la quale

concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione.

Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino; quel che residua è coperto da segreto.

In particolare il d.lgs. n. 33 specifica le due grosse categorie di atti che devono trovare pubblicazione: quelli relativi alla sua organizzazione e quelli relativi al funzionamento dei servizi e/o delle prestazioni erogate.

Antesignana della normativa sulla trasparenza, è, come noto, la legge n. 241 del 1990 che, agli albori degli anni '90 del secolo scorso ha disciplinato il procedimento amministrativo, con previsione esplicita del diritto di accesso.

Mentre però l'accesso riguarda una categoria specifica e determinata di atti (è costante fin dalla entrata in vigore della legge n. 241 l'insegnamento della giurisprudenza amministrativa secondo il quale l'accesso non deve essere utilizzato per un controllo a tappeto della azione amministrativa), la trasparenza opera, per così dire, a monte.

In particolare opera sulla organizzazione amministrativa (dotazioni, piante organiche incarichi dirigenziali e ricorso a consulenti esterni) e sul suo funzionamento (qualità dei servizi erogati).

Ancora, mentre fino ad oggi l'unica forma di pubblicità sufficiente era quella della pubblicazione dell'atto all'albo dell'ente locale, adesso la pubblicazione (anche) sul sito web è condizione legale, a volte, per il perfezionamento dell'obbligazione di pagamento da parte della amministrazione. Si pensi all'art. 3, comma 54, della legge Finanziaria per il 2008 (legge 244 del 2007) che ha modificato l'art. 1, comma 127, della legge 23

## Dottrina

dicembre 1996, n. 662 che così diventa: “Le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto. Copia degli elenchi è trasmessa semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica”.

Con il d.lgs. n. 33/2013 la trasparenza viene elevata a sistema, se non a condizione di esistenza della stessa attività amministrativa.

### La trasparenza dell’apparato

Come detto, il primo settore in cui opera la trasparenza è la stessa configurazione della amministrazione, che deve rendere noto: la sua organizzazione (art. 13), i dati sui componenti di indirizzo politico (art. 14), gli incarichi dirigenziali e di consulenza (art. 15), dotazione organica e costo del personale a tempo indeterminato e determinato (artt. 16 e 17), gli incarichi conferiti ai propri dipendenti (art. 19 e art. 53 d.lgs. n. 165/2001), alla valutazione delle prestazioni (art. 20), alla contrattazione collettiva (art. 21), agli enti vigilati (art. 22), a determinati provve-

dimenti (art. 23), i dati aggregati (art. 24) concessioni, sovvenzioni e contributi (art. 26) e elenco dei beneficiari (art. 27).

### La trasparenza del risultato

Accanto alla trasparenza di apparato vi è quella del risultato, intesa come conoscenza da parte dei consociati degli effetti dei provvedimenti adottati, e che spaziano dalla pubblicazione dei propri bilanci alla pubblicazione dei progetti di opere pubbliche approvati e realizzati.

### Trasparenza e notizia di danno

Come è noto ai sensi del c.d. lodo Bernardo (art. 17, comma 30-ter, del d.l. n. 78/2009), le Procure della Corte dei Conti non possono iniziare una istruttoria di responsabilità se non dietro specifica e concreta notizia di danno. Più precisamente le procure della Corte dei Conti possono iniziare l’attività istruttoria ai fini dell’esercizio dell’azione di danno erariale a fronte di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge. Circa la esatta delimitazione del concetto di specifica e concreta notizia di danno, la Corte dei Conti è intervenuta numerose volte (si veda, per una disamina generale, Corte dei Conti SS.RR. 12/QM/2011).

Innanzitutto la Corte ha affermato che, laddove è lo stesso legislatore ha prevedere che la mancata pubblicazione sul sito web della amministrazione di un atto è fonte di responsabilità erariale, allora si è di fronte ad una fattispecie sanzionata diret-

tamente dalla legge. Pertanto, poiché, ad esempio, in tema di trasparenza, l’art. 26 del d.lgs. n. 33/2013 prevede che “La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare al medesimo beneficiario; la sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d’ufficio dagli organi dirigenziali, sotto la propria responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l’indebita concessione o attribuzione del beneficio economico”.

Pertanto, analogamente a quanto previsto dalle legge per la pubblicazione sul sito web degli incarichi esterni, anche in questo caso ci si trova di fronte a ipotesi direttamente sanzionate dalla legge (tanto più che la pubblicazione asurge a requisito non di efficacia, ma di validità dell’atto).

Il problema, allora, si pone nel caso in cui la pubblicazione sul web sia in sé l’*input* che dà inizio alla istruttoria di responsabilità amministrativa.

Al quesito non può che darsi una risposta caso per caso, occorrendo verificare il grado di concretezza e specificità della notizia, analogamente alla pubblicazione di un articolo di giornale, in cui occorre verificare se sia almeno paventato (anche se non quantificato, né indicati gli autori) un danno alle casse dell’ente pubblico.

### Trasparenza e diritto di accesso

Il diritto di accesso, la cui re-



golamentazione sostanziale è contenuta nella legge n. 241/1990 e i profili processuali sono indicati nel d.lgs. n. 104/2010, consiste nella possibilità, per chiunque vi abbia interesse, di ottenere copia di atti in possesso di pubbliche amministrazioni e di soggetti ad essa equiparati.

Come è stato affermato ripetutamente dalla giurisprudenza amministrativa, esso se da un lato si atteggia ad interesse, (nonostante la rubrica della legge lo chiami diritto), dall'altro non può essere lo strumento per un controllo continuo e generalizzato della attività amministrativa, posto che ai sensi dell'art. 24, comma 3, della stessa legge n. 241 del 7 agosto 1990, come modificato dall'art. 16 della legge n. 15 dell'11 febbraio 2005, "non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni".

Stante queste coordinate ermeneutiche, il problema che pone la normativa sulla trasparenza è se essa sia sufficiente ad escludere il diritto di accesso qualora l'atto sia accessibile *ex se*, tramite l'accesso o a banche dati pubbliche delle amministrazioni e tramite internet.

In altre parole, occorre verificare se la trasparenza dei documenti ed atti è una tutela che si sostituisce al diritto di accesso (per gli atti accessibili perché pubblicati in formato elettronico), o si aggiunge alla stessa.

### **Pubblicazione e privacy**

Oltre alla pubblicazione istituzionale di atti amministrativi

generali con finalità di consultazione, la pubblicazione sui siti web istituzionali degli enti locali ha anche carattere legale, ovvero condizione di efficacia dell'atto stesso.

L'art. 124 del T.U.E.L. prevede che le deliberazioni di consiglio comunale e provinciale vadano pubblicate all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

Alla pubblicità cartacea l'art. 32 della legge n. 69/2009 ha sostituito quella telematica.

A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.

Pur non abrogando espressamente l'art. 124, la nuova normativa non ha previsto un termine di durata massima (15 giorni), e pertanto si è posto e si pone il problema della possibilità di una pubblicazione eccedente detto termine.

Alla questione ha dato risposta il garante della privacy con una determinazione generale (Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web – 2 marzo 2011, *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 19 marzo 2011) in base alla quale (punto 5.2) le esigenze di trasparenza, pubblicità e consultabili degli atti, proprio in relazione alla circostanza che i dati personali in essi contenuti sono diffusi sul web, devono comunque tenere an-

che conto della necessità di individuare un congruo periodo di tempo entro il quale devono rimanere disponibili (in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato) che non può essere superiore al periodo ritenuto, caso per caso, necessario al raggiungimento degli scopi per i quali i dati stessi sono resi pubblici; ed una particolare (Prescrizioni del Garante per la pubblicazione di deliberazioni contenenti dati personali sull'albo pretorio online di un Comune – 23 febbraio 2012 Registro dei provvedimenti n. 73 del 23 febbraio 2012) con la quale è stato inibito ad un comune la pubblicazione sul proprio sito istituzionale di una delibera di consiglio che conteneva dati di un singolo soggetto oltre 15 giorni.

Orbene, posto che il provvedimento del garante della Privacy è un atto amministrativo, mentre sia l'abrogato implicitamente art. 124 del T.U.E.L. e il vigente art. 32 della legge n. 69/2009 sono atti aventi valore e forza di legge, in mancanza di un coordinamento legislativo (che limiti a 15 i giorni di pubblicazione sul sito web), non pare che la portata di una normativa di legge possa essere ridimensionata da un atto del garante.

Come si vede, se il d.lgs. n. 33/2013 ha riepilogato e dettato una disciplina unitaria della trasparenza, ancora molte sono le questioni da risolvere, specie quanto vi è conflitto tra due opposte esigenze: conoscibilità massima dell'atto amministrativo e diritto alla riservatezza e all'oblio degli interessati.

## Vita associativa ed eventi

# APPUNTAMENTI, CONVEGNI E NOVITÀ

*Si riportano, fra le varie iniziative, i più interessanti eventi organizzati o patrocinati da Unitel, premettendo che omissioni derivano unicamente da mancanza di spazio. Come sempre ricordiamo che, con la quotidiana consultazione del nostro sito, le novità riguardanti l'Unione possono essere agevolmente conosciute da tutti i Soci ed i Colleghi.*

### Agosto

#### IL PIANO PAESAGGISTICO DELLA PUGLIA

Un commento del Presidente di Unitel Puglia, arch. Francesco Longo, dirigente settore UTC LL.PP. del Comune di Casarano (Lecce).

Arriva il nuovo Piano Paesaggistico della Puglia, strumento per tutelare, difendere e consentire una fruizione in sicurezza di quelli che sono i beni primari del territorio. Alle spalle un lavoro d'intesa con il Ministero per i Beni e le Attività culturali.

Il percorso che ha portato all'adozione del piano è stato scandito anche da momenti di confronto e apprendimento che hanno coinvolto una molteplicità di attori pubblici e pri-

vati, socio-economici e culturali, individuali e collettivi.

“A tutti costoro – dice l'Assessore alla Qualità del Territorio, Angela Barbanente – va la nostra gratitudine per aver contribuito nel corso di questi anni di intenso lavoro alla costruzione di uno strumento essenziale per elevare la qualità e fruibilità dei paesaggi di Puglia. Il piano paesaggistico è stato elaborato non solo per ottemperare al dettato del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio – aggiunge – ma soprattutto per diventare uno degli strumenti alla base delle politiche di sviluppo regionale. Per queste ragioni, abbiamo dedicato tanta attenzione al coinvolgimento e all'attivazione delle comunità locali”.

Il Piano comprende cinque progetti territoriali la cui finalità essenziale è elevare la qualità paesaggistica dell'intero territorio attraverso politiche attive di tutela e riqualificazione in cinque campi che rivestono primaria importanza anche per le interconnessioni che li legano ad altre politiche regionali sui temi dell'ambiente, dell'agricoltura, del turismo, del commercio, dell'industria e dell'artigianato. Essi sono: la Rete Ecologica Regionale,

il Sistema infrastrutturale per la mobilità dolce, il Patto città-campagna, la Valorizzazione e riqualificazione integrata dei paesaggi costieri, i Sistemi territoriali per la fruizione dei beni culturali e paesaggistici.

Stessa finalità hanno le Linee guida, che consistono in raccomandazioni sviluppate in modo sistematico per orientare la redazione di strumenti di pianificazione e programmazione e di interventi in settori che richiedono un quadro di riferimento unitario di indirizzi e criteri: dalla qualificazione paesaggistica e ambientale delle infrastrutture viarie alla progettazione e localizzazione di impianti di energie rinnovabili, alla progettazione e gestione di aree produttive paesisticamente e ecologicamente attrezzate (APPEA), alla riqualificazione delle periferie e delle aree agricole perurbane, al recupero e riuso dei manufatti in pietra a secco, dell'edilizia e dei beni rurali.

“La Puglia – aggiunge Angela Barbanente – ha bisogno di questo Piano paesaggistico perché ha necessità, come l'Italia, di innovare e ampliare la base produttiva e creare nuova e migliore occupazione. Il Piano, infatti, fornisce

## Vita associativa ed eventi



supporto ad una visione di sviluppo diverso del territorio regionale, più durevole, sostenibile, ancorato alla tutela e valorizzazione degli straordinari paesaggi pugliesi. La coscienza sociale diffusa di tali valori ne è premessa essenziale, assieme alla messa a punto di strumenti di incentivazione atti a indirizzare i comportamenti di coloro i quali il paesaggio 'producono' e trasformano con le proprie attività agricole, artigianali, commerciali, turistiche, edilizie, infrastrutturali, inducendoli a migliorarne la qualità". L'arch. Francesco Longo, Diri-

gente dell'UTC LL.PP. del Comune di Casarano (Le) e Presidente di Unitel Puglia (Unione nazionale Tecnici Enti Locali - Regione Puglia) così commenta: "Speriamo che sia il segnale di una svolta in termini di semplicità ed efficacia".

### Settembre

#### **A NAPOLI SI È PARLATO DI VALIDAZIONE**

Si è tenuto mercoledì 25, nella sala Pignatiello di palazzo San Giacomo, in collaborazione tra l'Unione Nazionale Italiana

Tecnici Enti Locali - sezione Campania e il Comune di Napoli, un incontro di aggiornamento professionale sull'argomento: "Le novità in materia di appalti pubblici, verifica e validazione dei progetti". Dopo i saluti iniziali del prof. Mario Calabrese, assessore alle Infrastrutture e ai LL.PP. del Comune di Napoli e del Prof. Edoardo Cosenza, assessore ai LL.PP. della Regione Campania, l'arch. Giuseppe Pulli, vice direttore generale area tecnica del Comune ha introdotto gli argomenti dell'incontro. Pulli fa fatto riferimento anche al comitato tecnico isti-

## Vita associativa ed eventi



*Un momento dell'evento partenopeo*

tuito presso il Comune di Napoli per dare attuazione alle procedure di verifica dei vari progetti di opere pubbliche di competenza e previste dalla norma vigente, ai fini della successiva validazione degli stessi da parte dei responsabili unici dei procedimenti. L'ing. Filippo Romano della AVCP, dopo una ampia relazione sulle tematiche generali e sulle ultime novità negli appalti pubblici, ha risposto alle domande dei presenti generando un proficuo dibattito moderato dall'ing. Andrea Esposito, responsabile Unitel Campania. Ha chiuso i lavori il coordinatore Unitel area Sud arch. Salvatore Iervolino che, nel ringraziare i presenti ha annunciato la programmazione di altre iniziative formative.

### **ATTIVITÀ "IDRAULICA" NEL BRESCIANO!**

L'Unitel di Brescia, in collabo-

razione con il Collegio Geometri e Geometri Laureati della provincia, ha organizzato il giorno 26 una giornata di studio e approfondimento, tenuta presso l'aula magna dell'Istituto Tecnico Tartaglia Olivieri, sugli "Interventi interferenti con il Reticolo Idrico Minore", al fine di poter approfondire la materia che interessa la libera professione e gli uffici tecnici dei comuni. Dopo l'Introduzione" dei geom. Antonio Gnechchi e Mario Comencini, si sono svolte le relazioni "Polizia idraulica: cos'è e come si applica" (geom. Gianantonio Sigalini), "Il reticolo nella pianificazione urbanistica e geologica" (geol. Marco Daguati), "L'esperienza del Comune di Brescia nella gestione dei reticoli e dell'emergenza: presentazione di una pratica" (geom. Etta Titolini). È seguito dibattito finale coordinato dal Presidente Provinciale di Unitel Benedetto.

### **Ottobre**

#### **ANCORA PROTAGONISTI A MADE EXPO**

Nell'ambito del prestigioso appuntamento autunnale, al centro del mondo dell'architettura, il 4 del mese Unitel ha condotto l'incontro dal titolo: "La riforma degli appalti – scenari di riforma per gli operatori del settore – le nuove direttive comunitarie". Dopo i saluti del Presidente Unitel e del Direttore Upel, il convegno è entrato nel vivo con le relazioni delle professoresse Cabiddu (Politecnico) e Boschetti (Cattolica di Milano) sulla riforma del codice e direttive UE: problemi italiani e soluzioni europee a confronto. A seguire ha parlato l'avv. M. Cristina Colombo (Foro di Milano), facendo una panoramica sulle nuove direttive europee, quindi il prof. Michele Cozzio (Uni-Trento) che ha parlato delle scelte del legislatore europeo per la partecipazione alla gara delle piccole/medie imprese. L'evento è stato chiuso dall'ing. Leonardo Miconi (dirigente AVCP) che ha illustrato il documento di posizione dell'autorità di vigilanza rispetto alle proposte della direttiva (documento del 19 marzo 2012) e dal dott. Marco Catalano (procura regionale per la Campania della Corte dei Conti) con un intervento riferito all'impatto sulla normativa attuale in tema di appalti e contratti.



## Vita associativa ed eventi

### A PIACENZA FIERA UN UTILE FINESTRA FORMATIVA PER I COLLEGHI DEL NORD

Ad Expo Lavori Pubblici, organizzato da Quota Nove srl anche in collaborazione con Unitel, si è parlato de: “Gli acquisti della P.A. con particolare riferimento agli enti locali tra Consip e mercato elettronico della pubblica amministrazione”. L’evento si è svolto il 9 come corso formativo durante la manifestazione dell’Expo (8-10 ottobre). Dopo l’introduzione esplicativa del nostro Presidente Nazionale, è iniziata la relazione tenuta da CONSIP sulla normativa e le novità introdotte dalla *Spending Review*. Si è discusso di mercato elettronico (definizione, la registrazione, il punto ordinante ed il punto istruttore, l’ordine diretto, la richiesta d’offerta, demo *online* sull’aggiudicazione di una RdO, principali risultati). Sono seguite domande al relatore, osservazioni, discussione.

### TRASPARENZA E PUBBLICITÀ: CROCI E DELIZIE PER I RUP

Sempre attivi i Colleghi delle Province abruzzesi, e questa volta in Provincia di Teramo, nella bella Pineto, si è svolto il 25 il corso di aggiornamento relativo ai nuovi, e sempre più complessi, compiti dei RUP, alla luce delle novità introdotte dalla l. 190/2012 e della successiva circolare 1/2013 della Funzione Pubblica.

Dopo l’introduzione del Sindaco

di Pineto, on. Monticelli, e del Collega Maraldi, presidente di Unitel Abruzzo, vi sono state le interessanti comunicazioni dei relatori. Si sono succeduti l’avv. Alemanno e l’ing. Orlandi, con interventi multisezione che hanno inquadrato con chiarezza novità ed indicazioni normative introdotte dalla legislazione.

L’avv. Giuseppe Salvatore Alemanno, Segretario generale di Fascia A e Direttore generale – *manager* pubblico – è autore di numerose pubblicazioni per la P.A., esperto nella formazione del Personale del pubblico impiego e già professore universitario a contratto di Diritto Regionale e degli Enti Locali. È Autore del libro “Trasparenza e anticorruzione. Obblighi e piani esecutivi” e del “Formulario adempimenti anticorruzione regolamento anticorruzione e

piano triennale di prevenzione 2013-2015 e trasparenza” distribuiti dalla C.E.L. Editrice ([www.celservizi.it](http://www.celservizi.it)).

L’ing. Enrico Orlandi ha portato il supporto dello sponsor “888 Software Products” ([www.888sp.com](http://www.888sp.com)), con l’esame di un modello pratico mediante applicazione informatizzata di adempimento tecnico legato alla redazione di atti e provvedimenti conformi alle richieste attuali.

### SEMPRE VICINI AI COLLEGHI DI S.I.A.I.S.!

Con il patrocinio di Unitel si è tenuto il 5° Congresso Nazionale S.I.A.I.S. ([www.siais.it](http://www.siais.it)) presso il NIC (Nuovo Ingresso Careggi) dal 24 al 26. Tempi questi di grave crisi economica, ma ricordando sempre le due parti che costituiscono l’e-



Un momento dell’incontro Unitel ad Expo Lavori Pubblici (Piacenza)

## Vita associativa ed eventi

timo: difficoltà e opportunità. In un Congresso in tempi di crisi, come non parlarne? Per questo il titolo, “La sanità in (tempi di) crisi” e gli argomenti (riduzione dei costi e obiettivi di qualità nelle Aree Tecniche del comparto sanità): architetture, esperienze e apporto di forze giovani per essere protagonisti della ripresa. Poi altri temi cari ai Colleghi del settore: le ultime realizzazioni in Sanità in Italia e in Europa, passando dal RES-Hospitals; approfondimenti su nuovi tipi di degenza e tendenze verso un’assistenza anche a domicilio, le nuove opportunità di legare i nuovi ospedali con la cosiddetta viabilità dolce (bicicletta), di costruire col legno e di attivare davvero un processo di contenimento dei costi energetici; le tecnologie e le biotecnologie, il *disaster management* (normativa antincendio, antisismica), con nuove indicazioni sulle procedure per lavori e forniture. Puntuale una riflessione su dove sta andando il nostro lavoro nelle Aree Tecniche e di come la S.I.A.I.S., con le sue proposte, insieme ad Unitel possa contribuire alla sua valorizzazione. Non può esserci cambiamento senza formazione. In un quadro generale di costante evoluzione e flessibilità, la leva formativa assume un’importanza fondamentale per garantire al cittadino prestazioni sanitarie appropriate che devono essere erogate da tutti quei professionisti che operano direttamente e indirettamente la cui competenza è in

linea con le evoluzioni scientifiche e tecnologiche.

Il Presidente di Unitel ha comoderato l’evento del 26 dal titolo “Appalti e nuove normative”. Si è parlato di tecnica ispettiva della AVCP con Leonardo Miconi, del ruolo del RUP e dei suoi collaboratori nel piano generale di lotta alla corruzione, quindi sinergie con gli uffici di controllo, a cura del Dr. Marco Catalano, ed inoltre: delle criticità interpretative sul ruolo del professionista indicato dall’impresa negli appalti di progettazione ed esecuzione (relatore Giuseppe Spera) ed infine di “È vera collaborazione tra Enti? Burocrazia e tempi per autorizzazioni”, con Riccardo Antonelli ed Antonio Gneccchi.

### Novembre

#### **GLI AMICI SCAIS SCALDANO I MOTORI PER ROMA ... OLIMPICA!**

Venerdì 15 nella Sala Convegni delle Officine Farneto, vicino allo stadio Olimpico, si è tenuto l’incontro “Per uno sviluppo sostenibile degli impianti sportivi nel XV Municipio, dal territorio alla candidatura olimpica”. Il convegno è stato organizzato dalla SCAIS, che ha voluto costituire un punto di cambiamento nella cultura e conoscenza dello sport per Roma ed il suo Municipio XV. A presenziare ma soprattutto a dare un contributo al dibattito sono stati, fra gli altri, Dario Bugli, presidente Scais, Danie-

le Torquati, presidente del XV Municipio, Alessandro Cozza, vice presidente e assessore allo Sport XV Municipio, Luca Pancalli, Assessore Stili di vita e sport Roma Capitale, il Presidente di Unitel Bernardino Primiani oltre a Riccardo Viola, presidente Coni Lazio. È proprio da quest’ultimo protagonista che prende le mosse il convegno. In Italia il CONI ha da tempo avviato un’approfondita conoscenza dei “Numeri dello sport” con l’obiettivo di monitorare l’evoluzione dell’attività sportiva e fornire indicazioni. Molto spesso il patrimonio dei dati raccolti e catalogati non è stato utilizzato appieno dai fruitori finali, quali appunto i Comuni. L’Amministrazione di Roma Capitale ha però affrontato questo aspetto e tramite il Dipartimento Sport ha contribuito ad avviare un’operazione senza precedenti nella raccolta delle informazioni sul patrimonio esistente che hanno costituito il censimento degli impianti. La novità più eclatante è costituita dalla georeferenziazione degli impianti e da una banca dati *on-line*, consultabile a diversi livelli di utenza, aggiornabile e incrementabile. La spinta del CONI in questa direzione è stato il miglior incoraggiamento possibile. Il convegno, in questo contesto, ha rappresentato la possibilità di presentare i dati macro riferiti alla città di Roma nella sua interezza. Ma anche di andare nel particolare, affrontando la situazione impiantistica del

## Vita associativa ed eventi

XV Municipio, alla luce delle tendenze e della domanda di sport emersa dalla ricerca, ma soprattutto alla luce della sua estensione e della sua varietà di territorio, che coniuga esigenze e situazioni completamente diverse: lago, parchi, territorio urbano, ecc. Mentre sta per partire un nuovo sogno olimpico con una possibile candidatura di Roma per il 2024, che interesserà primariamente proprio il territorio municipale, molte domande si pongono sullo sviluppo e la sostenibilità degli impianti sportivi: gestione, finanziamento, ambiente, progettazione e realizzazione.

### UNA UTILE INIZIATIVA IN LOMBARDIA RIFERITA AL CONTENIMENTO ENERGETICO

La Sezione Unitel di Como e Lecco, da tempo impegnata nell'organizzazione di corsi e seminari di aggiornamento tecnico-giuridico per tecnici comunali e professionisti del settore, ha proposto in collaborazione con la Ditta "Formazione Tre" un "Corso di formazione in materia di certificazione energetica degli edifici". Le lezioni tenute, a cominciare dal 20 novembre, presso l'istituto Ripamonti di Como proseguiranno sino al 29 gennaio 2014 con esame da sostenersi i primi di febbraio. Questo corso, oltre a dare la possibilità di essere abilitati al rilascio di certificati energetici, fornirà un'ulteriore arricchimento pro-

fessionale alla figura del Tecnico dell'Ente Locale che quotidianamente si trova a trattare temi connessi al contenimento energetico, sia nell'ambito dei lavori pubblici che nell'edilizia privata, dovendo oltretutto istruire ed entrare di fatto nel merito di pratiche edilizie corredate degli elaborati prescritti dalla legge 10/1991 e s.m.i. Si ritiene che tale abilitazione costituirà una risorsa anche per gli Enti locali ove i nostri iscritti prestano servizio, in quanto "al costo di un certificato energetico", vedranno arricchito il proprio organico di una figura interna all'amministrazione in grado di rilasciare le certificazioni energetiche relativamente agli stabili di proprietà comunale e provinciale.

### PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO, LA NUOVA FRONTIERA

Ancora la instancabile Sezione Unitel delle Province di Como e Lecco all'opera! Bel *workshop* il 20 del mese a Merate (Lc) presso la Sala Consiliare del Comune ospitante, con il tema: "La realizzazione di opere pubbliche mediante partenariato pubblico privato". Con il supporto del gruppo Mercurio ([www.mercurioambientesicurezza.it](http://www.mercurioambientesicurezza.it)) i relatori Matteo Brera (consulente), Marco Salata (Gruppo Mercurio) e Lara Cadringer (responsabile Servizi PPP) hanno estrapolato le principali tematiche, dalle valutazioni dei costi-benefici, ai problemi della

validazione come dell'utilizzo dei mezzi di PPP per progetti di riqualificazione energetica dei patrimoni pubblici.

### A LATTARICO I CONSUNTIVI ED I PROGRAMMI PER IL 2014

Si è tenuta venerdì 22 novembre, presso "Auditorium del Palazzo della Musica" sito in Piazza San Nicola a Lattarico (Cs), l'assemblea regionale di Unitel Calabria, convocata dal Presidente geom. Muoio per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1) Resoconto attività svolta nell'anno 2013;
- 2) Programmazione attività anno 2014;
- 3) Determinazioni in ordine agli impegni assunti, nei confronti dell'Unitel Calabria, dal Presidente Nazionale in occasione del Congresso Nazionale Unitel di Montesilvano, giugno 2013;
- 4) Comunicazioni del Presidente Regionale;
- 5) Varie ed eventuali.

A conclusione dell'Assemblea, è seguita una cena sociale.

### PIANO CASA, DECRETO "FARE" E SVILUPPO: SE NE È DISCUSO IN CIOCIARIA

Con il patrocinio della Cassa Edile di Frosinone e dei locali ordini e Collegi tecnico-professionali, il 29 nella Sala Congressi di Edilcassa si è parlato delle opportunità del rilancio dell'edilizia attraverso le indicazioni del decreto "Fare" e del Piano Casa. Gli interventi si sono focalizzati

## Vita associativa ed eventi

sulla difficoltà del ruolo e delle relative responsabilità, soprattutto riferita ai professionisti della P.A. Dopo i saluti del Sindaco di Frosinone e dei Presidenti Unitel ed Edilcassa, gli interventi dell'arch. Marzilli, dell'ing. Mirabella e del geom. Aversa, dei rispettivi ordini, del capo area tecnica del comune di Alatri, geom. Tagliaferri, e dell'arch. Sacchetti. Artefice della bella iniziativa l'arch. Pietro Alessandrini, Consigliere Unitel e tecnico del Comune di Supino, con il supporto del geom. Bettazzi, della Segreteria del Collegio Provinciale.

### Ultima ora

#### UN NUOVO UTILE SERVIZIO PER I SOCI ED I COLLEGHI

Unitel si allea con l'Osservatorio sugli appalti dell'Università di Trento: Aggiornamento professionale ed eccellenza scientifica. Segnaliamo la possibilità di ricevere gratuitamente dal 19 la newsletter elettronica dell'Osservatorio di Diritto Comunitario e Nazionale sugli Appalti Pubblici dell'Università degli Studi di Trento.

La *newsletter* è il risultato dei

progetti di ricerca Rete TAR e CDS promossi dall'Osservatorio per monitorare l'applicazione delle regole europee nel settore degli appalti pubblici.

Ogni due mesi l'Osservatorio analizza oltre 15.000 sentenze dei giudici nazionali (T.A.R. e Consiglio di Stato); le sentenze più significative sono pubblicate nella banca dati dell'Osservatorio (accesso libero) e fatte conoscere attraverso l'invio di una *newsletter*.

Per ricevere gratuitamente la newsletter fai richiesta dalla pagina web dell'Osservatorio o comunicaci il tuo interesse tramite il nostro sito.

#### E, PROSSIMAMENTE, IN DICEMBRE, CON REPORT SUL NUMERO 1 DEL 2014:

- "Il Sistema AVCPASS: le nuove modalità di verifica dei requisiti nei contratti pubblici", evento a cura di Unitel Abruzzo e dell'Ance di Teramo. L'Ance Teramo e l'Unitel organizzano e promuovono questo seminario, per dare alle aziende ed alle pubbliche amministrazioni della Provin-

cia di Teramo un'informativa dettagliata, approfondita e pratica sull'argomento, in ragione dell'avvicinarsi del termine, 1° gennaio 2014, entro il quale il nuovo sistema AVCPASS entrerà in vigore. Appuntamento lunedì 2 dicembre dalle ore 9,30 presso la Sala riunioni ANCE Teramo.

- Procedure Semplificate in materia di edilizia dopo il Decreto "Fare": se ne parlerà a 180 gradi il 5 del mese ad Erba (Co) in un incontro co-organizzato da Unitel – sezione Como-Lecco e dai due locali Collegi dei Geometri. L'appuntamento, alla presenza di prestigiosi relatori, è presso il "Centro Espositivo Lario Fiere" a partire dalle 9 a.m.
- Il 28 del mese, in seconda convocazione se quella del 24 andrà deserta, avrà luogo a Roma, presso l'Eurostars International Palace Hotel, in Via Nazionale n. 46, il Congresso ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto dell'Unione per la discussione del seguente ordine del giorno: Approvazione rendiconto 2012.

**PER AGGIORNARE LA REDAZIONE RIGUARDO AGLI EVENTI, ED INVIARE I RELATIVI CONSUNTIVI, INDIRIZZARE TELECOPIE O LA POSTA ELETTRONICA ALL'INDIRIZZO DI SEGRETERIA: INFO@UNITEL.IT OD ANCHE DELLA REDAZIONE: UNITEL.LAZIO@HOTMAIL.IT, AL FINE DELLA PUBBLICAZIONE SUL GIORNALE**

- PER COMUNICARE CON IL PRESIDENTE: PRESIDENTE@UNITEL.IT
- PER COMUNICARE CON IL SEGRETARIO NAZIONALE: SEGRETERIA@UNITEL.IT
- PER COMUNICARE CON LE SEZIONI REGIONALI:

– abruzzo@unitel.it

- basilicata@unitel.it
- toscana@unitel.it
- unitel.calabria@gmail.com
- unitel.lazio@hotmail.it

**Unitel ed Unitel Abruzzo e Basilicata sono anche su Facebook: cliccate "mi piace" sulle relative pagine!**